

Al termine della procedura di assegnazione della *tranche* “ordinaria” è disposta automaticamente l’emissione di una *tranche* “supplementare” dei suddetti titoli.

Le richieste risultate accolte sono vincolate e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all’esecuzione delle relative operazioni.»

Art. 2.

L’art. 7 del decreto di massima è sostituito dal seguente:

«Possono partecipare all’asta gli operatori “specialisti”, individuati ai sensi dell’art. 23 del decreto ministeriale n. 216/2009.

Possono altresì partecipare gli “aspiranti specialisti” ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto dirigenziale n. 993039 dell’11 novembre 2011.

Sia gli “specialisti” che gli “aspiranti specialisti” partecipano in conto proprio e per conto terzi.

La Banca d’Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori “specialisti” e gli operatori, notificati dal MEF, che intendano avanzare domanda di iscrizione nell’elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste».

Art. 3.

L’art. 9 del decreto di massima è sostituito dal seguente:

«Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l’indicazione dell’importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro per i CCTeu, i BTP e i BTP€i; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all’importo massimo indicato nell’art. 1 dei rispettivi decreti di emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all’importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell’importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non vengono prese in considerazione.»

Art. 4.

L’art. 10 del decreto di massima è sostituito dal seguente:

«Le offerte di ogni singolo operatore relative alla *tranche* “ordinaria” devono pervenire, entro le ore 11 del giorno dell’asta, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d’Italia con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d’Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non vengono prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nella connessione, trovano applicazione le specifiche procedure di “recovery” previste nella Convenzione tra la Banca d’Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7».

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a decorrere dalle aste con regolamento il 27 giugno 2025.

Roma, 24 giugno 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A03690

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 aprile 2025.

Modifica del decreto 10 giugno 2024, di integrazione del decreto 8 novembre 2023, recante i criteri e modalità di riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del fondo per l’implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l’art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Istituzione del Ministero della salute e attribuzioni»;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 gennaio 2024, recante la disciplina transitoria dell’assetto organizzativo del Ministero della salute previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 29 febbraio 2024 - reg. n. 435, con il quale è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale, per la durata di tre anni a decorrere dalla data del relativo decreto al prof. Francesco Saverio Mennini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2024, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2024 - reg. n. 1845, con il quale è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie, per la durata di tre anni a decorrere dalla data del relativo decreto alla dott. ssa Maria Rosaria Campitiello;

Visto l’accordo, ai sensi dell’art. 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Revisione delle linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete oncologica che integra l’attività ospedaliera per acuti e *post* acuti con l’attività territoriale» - Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2019;



Considerato che in attuazione degli articoli 9-*bis* e 9-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è stato adottato il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2023, con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità di riparto del «Fondo per l'implementazione del piano oncologico nazionale 2023-2027» nonché le modalità di monitoraggio delle azioni poste in essere e sul quale era stata sancita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 ottobre 2023 (Rep. atti n. 240/CSR);

Visto l'art. 2, comma 9, del summenzionato decreto ove si dispone che con successivo decreto del Ministro della salute, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le integrazioni da apportare al presente decreto, in adeguamento a quanto introdotto dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75;

Visto il decreto del Ministro della salute 10 giugno 2024, sul quale era stata sancita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 30 maggio 2024 (Rep. atti n. 87/CSR), recante «Integrazione del decreto 8 novembre 2023, recante i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027»;

Visto l'art. 1, comma 2, del summenzionato decreto, ove si dispone che è istituito, presso la *ex* Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, il Coordinamento generale delle reti oncologiche, in attuazione di quanto previsto dal documento, recante «Revisione delle linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e *post* acuti con l'attività territoriale», di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 17 aprile 2019 (rep. Atti n. 59/CSR);

Ritenuto utile integrare la composizione del Coordinamento generale delle reti oncologiche con i coordinatori delle reti oncologiche di ciascuna regione e provincia autonoma, nonché di un rappresentante della *ex* Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministro della salute e di tre esperti nominati dal Ministro;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 27 marzo 2025 (rep. atti n. 38/CSR);

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica del decreto del Ministro della salute del 10 giugno 2024, il comma 1 dell'art. 3 è interamente sostituito da:

1. Presso il Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale, *ex* Direzione generale della programmazione sanitaria è istituito il Coordinamento generale delle reti oncologiche (CRO), in attuazione a quanto previsto dal documento recante «Revisione delle linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e *post* acuti con l'attività territoriale», di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 17 aprile 2019 (rep. atti n. 59/CSR).

2. Il comma 2 dello stesso art. 3 è sostituito da:

il Coordinamento delle reti oncologiche, di cui al comma 1 è composto da:

a. tre rappresentanti del Ministero della salute di cui uno della *ex* Direzione generale della programmazione sanitaria con funzioni di coordinamento, uno della *ex* Direzione generale della prevenzione sanitaria ed uno della *ex* Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica;

b. un rappresentante dell'Agenda nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS);

c. un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (ISS);

d. un rappresentante dell'Agenda italiana del farmaco (AIFA);

e. per ciascuna regione e provincia autonoma, un coordinatore delle reti oncologiche regionali o, laddove non sia stato designato, un referente regionale che abbia funzioni di responsabilità in ordine al coordinamento delle attività di presa in carico dei pazienti;

f. un rappresentante individuato dalle associazioni dei pazienti e dei cittadini;

g. tre esperti in materia nominati dal Ministro della salute.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2025

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 544

25A03595

